



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA**

ORDINANZA N. 77/2013

DISCIPLINA DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Pescara,

- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 404/2011 in data 8 aprile 2011, ed il n.1224/2009(CE), che rispettivamente istituiscono ed applicano un nuovo regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il D.L.vo 06.11.2007, n°193 concernente l'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, recante modifiche del Regolamento (CE) 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) 1626/1994 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°853 del 29/04/2004 del Consiglio Europeo che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°854 del 29/04/2004 del Parlamento Europeo che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento di esecuzione della Legge n° 963/1965, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n. 96";
- VISTO** il D.M. 26 gennaio 2012 recante la nuova disciplina sul rilascio delle licenze di pesca;
- VISTO** il D.M. 02 agosto 2006 recante "autorizzazione alla raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali";
- VISTO** il D.M. 27 febbraio 1998 concernente norme per il pagamento dell'onere per la pesca subacquea professionale;
- VISTO** il D.M. 26 luglio 1995, concernente la disciplina sul rilascio delle licenze di pesca;
- VISTO** il D.M. 12 gennaio 1995, concernente la disciplina del riccio di mare;
- VISTO** il D.M. 1 giugno 1987, n. 249, concernente norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1986, come modificato dal D.M. 02/05/1987, che disciplina la pesca subacquea professionale;

~~**VISTO** il D.M. 7 gennaio 1980, in materia di disciplina della pesca subacquea professionale;~~

SENTITO il parere della Commissione Consultiva Regionale per la pesca e l'acquacoltura, trasmesso con foglio prot. n. 192881 in data 29 luglio 2013;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'attività di pesca subacquea professionale esercitata nelle acque ricadenti nel Compartimento Marittimo di Pescara;

ORDINA

ARTICOLO 1

Nel Compartimento Marittimo di Pescara, la pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che – iscritti nel registro dei pescatori professionali - risultano in possesso dell'attestato di qualificazione professionale di sommozzatore professionista conseguito presso un istituto, legalmente riconosciuto dallo Stato o dalle Regioni.

L'autorizzazione ad esercitare la pesca subacquea professionale è rilasciata solo ai pescatori professionali in possesso dei requisiti di cui al D.M. 20/10/87 come modificato dal D.M. 02/05/87 ed è valida esclusivamente nel Compartimento Marittimo che ha provveduto al rilascio della stessa.

L'autorizzazione ha validità di un anno dalla data di rilascio e decade automaticamente alla scadenza, nonché a seguito della perdita dei requisiti stabiliti dall'art.4 del D.M. 20/10/86.

ARTICOLO 2

Ferme restando le modalità e le limitazioni previste dalla normativa citata in premessa, chiunque intenda esercitare la pesca subacquea professionale nel Compartimento Marittimo di Pescara deve presentare, alla Capitaneria di Porto, istanza conforme al modello in **allegato A**, in bollo, ed allegare la seguente documentazione:

1. Certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
2. Certificato medico di idoneità rilasciato dal medico del Porto/USMAF;
3. N° 2 fotografie formato tessera;
4. Attestato di qualifica professionale previsto dall'art. 4 punto 2) del D.M. 20/10/86;
5. N° 1 marca da bollo da € 16,00;
6. Versamento di € 51,65 sul c/c 205658 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara con la causale: capitolo 3590 – capo XVII - Oneri per pesche speciali – Entrate eventuali e diverse MI.P.A.A.F.;
7. Versamento di € 561,50 (solo se si intende ottenere l'autorizzazione alla pesca del corallo) sul c/c 205658 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara con la causale: capitolo 3590 – capo XVII - Oneri per pesche speciali – Entrate eventuali e diverse MI.P.A.A.F.

Altresì, la summenzionata autorizzazione viene revocata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. sopravvenuta inidoneità fisica dell'interessato;

2. insufficiente o mancata corresponsione degli oneri annuali in materia di pesche speciali (art. 30 del D.M. 26/07/95 e successive modificazioni);
3. mancata presentazione della statistica di pesca mensile (**Allegato B**);
4. mancata corrispondenza tra i quantitativi dichiarati sullo statino mensile e quelli effettivamente raccolti.

ARTICOLO 3

L'esercizio della pesca subacquea professionale è consentito con l'osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni imposte e previste dalle norme citate in premessa e da quelle della presente ordinanza.

In particolare, la pesca subacquea professionale, è consentita solamente in apnea, senza l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione.

La raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, è consentita esclusivamente con le sole mani nel rispetto della normativa in materia sanitaria ed ambientale.

La pesca professionale del riccio di mare è consentita con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da posta: asta a specchio e/o rastrello. Inoltre tale tipologia di pesca deve essere effettuata in immersione e solo manualmente.

L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito solo per finalità diverse dalla pesca ed in particolare per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei che dovrà essere effettuata esclusivamente mediante l'ausilio di coltelli, retini e rastrelli normali.

Le bombole utilizzate per l'attività di pesca professionale con l'ausilio di autorespiratori debbono essere conformi alle norme contenute nel Decreto dell'ex Ministero dei Trasporti del 17/05/78 e successive modificazioni.

Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei legati all'imbarcazione dal cd. "cordone ombelicale" devono essere ritenute idonee dal Registro Italiano Navale e devono avere le caratteristiche indicate nel D.M. 20/10/86 come modificato dal D.M. 02/05/87.

Inoltre il mezzo nautico di appoggio utilizzato per lo svolgimento della pesca subacquea professionale deve essere iscritto nei RR.NN.MM. & GG. con destinazione all'attività di pesca o alternativamente con destinazione a servizi speciali per uso in conto proprio.

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Durante l'attività di pesca subacquea, il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

ARTICOLO 4

Il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionista è di **chilogrammi 2,5 (due virgola cinque) per la raccolta del corallo** e di complessivi **chilogrammi 20 (venti) per tutte le altre specie consentite**.

Il pescatore professionale può catturare al giorno **un massimo di 1000 (mille) esemplari di riccio di mare** aventi una taglia minima non inferiore a 7 cm di diametro totale compresi gli aculei.

ARTICOLO 5

Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare giornalmente all'Autorità Marittima del luogo in cui ha operato, il prodotto effettivamente pescato, specificandone specie e quantità, unitamente al luogo di raccolta ed alla relativa destinazione finale.

Il pescato destinato alla commercializzazione per uso alimentare dovrà essere preventivamente sottoposto al controllo delle competenti Autorità Sanitarie, in ottemperanza alle vigenti normative.

La scoperta di un banco di corallo deve essere preventivamente denunciata alla Capitaneria di Porto di Pescara che, prima di autorizzarne lo sfruttamento esclusivo allo scopritore che ne faccia eventualmente richiesta, potrà sottoporre l'area interessata ad una verifica delle caratteristiche fisiche e naturali, nonché procedere ad apposita mappatura del banco, avvalendosi, eventualmente, di personale esperto in materia, anche esterno all'Amministrazione.

L'eventuale sfruttamento del banco di corallo sarà autorizzato solamente mediante le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Ciascun pescatore, autorizzato ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente ordinanza, prima dell'inizio dell'attività, dovrà istituire un apposito registro cd. "Dichiarazione Statistica" secondo il modello in **allegato B**, preventivamente numerato e vistato in ogni sua pagina da questa Capitaneria di Porto, previa presentazione dello stesso, da parte del titolare dell'autorizzazione.

Il suddetto registro, una volta completato, dovrà essere sostituito con uno nuovo mentre, il precedente sarà trattenuto presso la Capitaneria di Porto di Pescara.

Entro il giorno 5 di ogni mese, ogni pescatore subacqueo autorizzato dovrà trasmettere, alla sezione pesca della Capitaneria di Porto di Pescara, uno statino riepilogativo, riferito al mese precedente, in cui dovrà essere elencato: ciascuna specie ittica e le quantità di pescato raccolto giornalmente, le località di pesca nonché il tempo di immersione in ciascuna località. A tal fine è consentita la presentazione di copia del registro di cui sopra.

Il pescatore in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

ARTICOLO 6

L'esercizio della pesca professionale subacquea è consentito dall'alba al tramonto di ogni giorno feriale articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì secondo consuetudini locali della pesca professionale.

ARTICOLO 7

Ai pescatori subacquei professionali, è fatto divieto di esercitare la pesca, ovvero la raccolta:

1. nei porti, porticcioli ed approdi turistici ed a una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura degli stessi;
2. nelle zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti;
3. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e comunque ad una distanza inferiore a 400 metri dalle navi mercantili e a 1000 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità in sosta in tali zone vietate;
4. ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e dalle coste frequentate dai bagnanti;

5. ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, in tutto il Compartimento Marittimo di Pescara;
6. ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti da pesca fissi o mobili (~~segnalazione di reti da posta, ecc...~~);
7. negli specchi acquei in cui insistono piattaforme off-shore e teste di pozzo secondo i divieti contenuti nelle ordinanze vigenti in materia;
8. ad una distanza inferiore a 150 metri dai fari e dai segnalamenti marittimi, tranne per i segnalamenti posti in prossimità delle imboccature dei porti ove la distanza da rispettare è quella di cui al punto 1 del presente articolo;
9. nelle zone di mare interdette alla balneazione;
10. nelle zone di mare in cui è fatto espresso divieto di pesca;
11. dal tramonto al sorgere del sole.

E' vietato tenere il fucile subacqueo armamento se non in immersione.

La pesca professionale del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

ARTICOLO 8

I contravventori alla presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 e dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

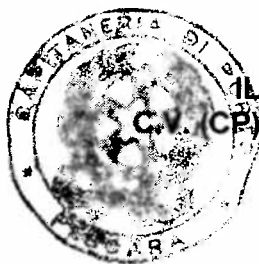
ARTICOLO 9

La presente ordinanza abroga il Capo IV° dell'Ordinanza n°50/2000 ed entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

ARTICOLO 10

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i disposti della presente ordinanza.

Pescara, 23 OTT. 2013



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano POZZOLANO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA**SEZIONE PESCA****Richiesta rilascio autorizzazione pesca subacquea professionale**

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ il _____ residente in _____
 via/piazza _____ C. F. _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per la pesca subacquea professionale per l'anno _____, con limite massimo di immersione fino a mt. 20 / senza limite massimo di immersione, ai sensi del D.M. 20.10.86 e successive modificazioni e nelle modalità stabilite dal D.P.R. 02.10.1968, n° 1639, art. 128.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,

Dichiara

- ☐ di essere cittadino _____;
- ☐ di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di _____ ctg. al n° _____ di _____;
- ☐ di essere iscritto nel Registro Pescatori Marittimi al n° _____ parte _____ della Capitaneria di Porto di _____;
- ☐ di essere in possesso dell'attestato di qualificazione/abilitazione all'attività subacquea rilasciato da _____ in data _____;
- ☐ di aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare in qualità di sommozzatore o incursore, o nell'Arma dei Carabinieri / Corpo di Polizia di Stato / Corpo dei Vigili del Fuoco in qualità di sommozzatore.
- ☐ di voler utilizzare, quale unità di appoggio, la m/b _____, iscritta al n° _____ dei registri di _____.

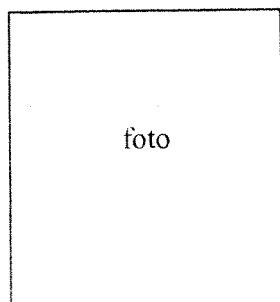
Allega:

- ☐ n° 2 fotografie;
- ☐ certificato medico di idoneità rilasciato dal medico del Porto;
- ☐ attestazione del versamento di € 51,65 sul c.c.p. n° 205658 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara con la causale: capitolo 3590 – capo XVII - Oneri per pesche speciali – Entrate eventuali e diverse M.I.P.A.A.F.;
- ☐ attestazione del versamento di € 516,50 sul c.c.p. n° 205658 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara con la causale: capitolo 3590 – capo XVII - Oneri per pesche speciali – Entrate eventuali e diverse M.I.P.A.A.F.;
- ☐ marca da bollo da € 16,00;
- ☐ certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
- ☐ copia dell'attestato di qualificazione/abilitazione all'attività subacquea rilasciato da _____;
- ☐ copia della seguente documentazione relativa alla predetta unità: _____.

Il sottoscritto è informato, ai sensi del d. lgs. 196/2003, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

località _____

data _____

IL RICHIEDENTE ⁽¹⁾ _____

foto

VISTO per l'autenticità della foto del

Sig. _____

Nota: La sottoscrizione deve essere apposta innanzi alla persona addetta a ricevere l'istanza. In caso contrario, all'istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

DICHIARAZIONE STATISTICA

Registro per la pesca subacquea professionale rilasciato a _____ emessa in data _____
a seguito dell'autorizzazione n° _____

DATA	LUOGO	DALLE ORE ALLE ORE	SPECIE PESCATA	QUANTITÀ PESCATA	NOTE
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			
		_____ _____			